

## Il ruolo della Corte costituzionale come giudice europeo\*

Francesco Viganò

### 1. La “dottrina Granital”: diritto nazionale e diritto UE sono sistemi “autonomi e distinti”

La Corte costituzionale come giudice del diritto europeo? A prima vista, questa prospettiva potrebbe sorprenderci. Dopo tutto, il disegno dei padri costituenti era stato quello di affidare alla Corte costituzionale il compito di assicurare il rispetto della Costituzione italiana, in particolare mediante il controllo di costituzionalità delle leggi (*judicial review of legislation*). L'*enforcement* del diritto dell'Unione sembrerebbe del tutto estraneo alla missione assegnata alla Corte dalla Costituzione.

In effetti, questa è stata per lungo tempo la posizione ufficiale della Corte costituzionale, così come espressa nella sentenza n. 170 del 1984, la cosiddetta sentenza *Granital*. I capisaldi di quella che potremmo definire come la “dottrina Granital” erano, in sintesi, i seguenti:

- un approccio dichiaratamente *dualistico* ai rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario<sup>1</sup>, sempre ribadito a partire dalla sentenza n. 98 del 1965: i due sistemi, osserva la Corte, sono «autonomi e distinti, ancorché coordinati», secondo la ripartizione di competenza stabilita dal Trattato istitutivo della Comunità;

- le norme comunitarie sono estranee al sistema nazionale delle fonti del diritto. Conseguentemente, da un lato esse non sono soggette al *judicial review* da parte della Corte costituzionale. Dall'altro, esse non sono in grado di determinare l'invalidità delle norme nazionali in caso di incompatibilità;

- all'interno degli spazi di competenza riconosciuti dal Trattato, l'ordinamento italiano ha accettato – sulla base dell'art. 11 Cost. – una *limitazione di sovranità* in favore della Comunità europea<sup>2</sup>. Pertanto, in questo ambito le norme comunitarie sono *direttamente applicabili* da parte del giudice nazionale;

- le norme comunitarie godono anzi di *primazia* rispetto al diritto nazionale: sicché – ed è questa la principale novità introdotta dalla sentenza *Granital* rispetto alla giurisprudenza precedente – in caso di contrasto tra diritto nazionale e diritto comunitario ogni giudice italiano ha il dovere di assegnare la prevalenza al primo, lasciando inapplicata la legge nazionale contrastante. Quest'ultima, peraltro, tuttavia sopravvive nell'ordinamento, rimanendo quiescente fino a che perduri il suo contrasto con il diritto comunitario;

- dunque, le antinomie tra diritto nazionale e diritto comunitario debbono essere risolte dal giudice comune con lo strumento della *diretta applicazione* del secondo, se necessario attraverso la *disapplicazione* del diritto nazionale incompatibile. Ne consegue che la Corte costituzionale *non ha alcun ruolo* nell'assicurare l'*enforcement* del diritto comunitario: eventuali questioni di legittimità costituzionale che avessero a oggetto il contrasto tra una legge italiana e il diritto comuni sarebbero, anzi, *inammissibili*;

---

\* Il contributo riproduce, corredato di note, l'intervento all'incontro di studio con la Corte di giustizia dell'Unione europea svoltosi a Palazzo della Consulta il 26 settembre 2025. I passaggi argomentativi essenziali riprendono, con la sintesi richiesta dal contesto, quelli già svolti dall'autore in altri contributi, cui conviene qui rinviare anche per tutti i riferimenti bibliografici F. Viganò, *Quel che resta di Granital*, in *Giur. cost.*, 1/2025, pp. 223-265; Id., *Protection of Fundamental Rights Between Constitutional Courts and Court of Justice: the Italian Case*, in *Review of European Litigation*, fasc. 3/2024, pp. 93-110; Id., *Il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte costituzionale*, in J. Alberti, G. De Cristofaro (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale come strumento di sviluppo degli ordinamenti*, Pacini Giuridica, Pisa, 2023, pp. 65-83

<sup>1</sup> Approccio, si noti, in diametrico contrasto rispetto all'impostazione monistica tenuta ferma dalla Corte di giustizia sin da *van Gend en Loos e Costa contro Enel*.

<sup>2</sup> Affermazione, questa, risalente almeno alla sentenza n. 14 del 1964.

– la Corte costituzionale si riserva soltanto due possibilità, residuali, di intervento. La prima, nell’ipotesi – definita «improbabile» – in cui lo stesso diritto comunitario risultasse contrario a un nucleo minimo di principi fondamentali e diritti inviolabili della persona. In tal caso, le limitazioni di sovranità autorizzate dall’art. 11 Cost. incontrerebbero dei “*controlimiti*”, il cui rispetto la Corte costituzionale dovrebbe in ogni caso assicurare<sup>3</sup>. La seconda, che spesso si dimentica nelle ricostruzioni dottrinali, nell’ipotesi in cui fosse invece il legislatore italiano a «impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi», rimuovendo così ingiustificatamente «alcuno dei limiti della sovranità statale», posti dal legislatore medesimo «mediante la legge di esecuzione del Trattato, in diretto e puntuale adempimento dell’art. 11 Cost.».

In buona sostanza, con la “dottrina Granital” la Corte si ritira dalla partita, rinunciando a giocare alcun ruolo pratico nella conformazione dell’ordinamento italiano al diritto UE, lasciando che siano i giudici comuni ad assicurare questo obiettivo. Di conseguenza, la Corte si autopreclude ogni possibilità di dialogo con la Corte di giustizia, lasciando – ancora – che siano i giudici comuni a impegnarsi questo dialogo, mediante lo strumento del rinvio pregiudiziale.

## 2. Qualche successivo temperamento

L’impalcatura teorica disegnata in *Granital* viene mantenuta ferma per più di trent’anni dalla Corte costituzionale. Tuttavia, in questo periodo la Corte recupera gradualmente qualche spazio di intervento rispetto alla conformazione del diritto nazionale al diritto comunitario. In particolare:

– essa afferma la sua competenza a dichiarare l’illegittimità di leggi regionali e statali impugnate, rispettivamente, dal Governo nazionale<sup>4</sup> o dalle Regioni<sup>5</sup> per contrasto con il diritto comunitario, sottolineando come in questo caso l’antinomia non possa essere risolta da un giudice diverso dalla Corte stessa. Il che la conduce, nel 2008, a effettuare il primo rinvio pregiudiziale della sua storia, per chiarire il significato di una norma comunitaria che veniva in considerazione in un giudizio di impugnazione di una legge regionale<sup>6</sup>;

– in secondo luogo, la Corte comincia a esaminare e a considerare ammissibili e a valutare nel merito questioni incidentali di legittimità costituzionale di leggi nazionali asseritamente in contrasto con il diritto dell’Unione europea *non* dotato di effetto diritto (come la decisione quadro sul mandato di arresto europeo o una direttiva che sanciva obblighi in capo ai privati in materia di rifiuti<sup>7</sup>), sottolineando come in questi casi non possa operare il meccanismo della disapplicazione da parte del giudice procedente, e come pertanto spetti alla Corte costituzionale risolvere l’antinomia.

In queste pronunce, la Corte inizia dunque a utilizzare il diritto comunitario (e poi dell’Unione) come *parametro* per la valutazione della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, affermando che il contrasto tra di esse e il diritto UE determina una violazione concorrente (i) dell’art. 11 Cost., su cui si fondano le limitazioni di sovranità nei confronti dell’ordinamento dell’Unione; nonché, dopo la riforma del 2001, (ii) dell’art. 117, primo comma, Cost., che prescrive che le leggi statali e regionali devono rispettare gli obblighi comunitari e quelli internazionali.

Ciò comporta un primo, parziale superamento della “dottrina Granital” e dell’idea della rigida separazione tra ordinamenti: il contrasto con il diritto dell’Unione, a certe

---

<sup>3</sup> Come la Corte aveva già chiarito, del resto, nella sentenza “Frontini” (n. 183 del 1973).

<sup>4</sup> Sentenza n. 384 del 1974.

<sup>5</sup> Sentenza n. 95 del 2005.

<sup>6</sup> Ordinanza n. 103 del 2008.

<sup>7</sup> Rispettivamente, sentenze n. 28 e n. 227 del 2010.

condizioni, viene riconosciuto come capace di incidere sulla stessa *validità* delle leggi nazionali, e non solo sulla loro applicabilità nel caso concreto.

Con sempre maggiore chiarezza dal 2010 in poi, si inizia così a profilare uno scenario nel quale la Corte *affianca i giudici comuni* nell'assicurare la compatibilità tra diritto dell'Unione e diritto italiano. Mentre questi ultimi continuano a disapplicare le leggi nazionali contrastanti con il diritto dell'Unione dotato di effetto diretto nelle singole controversie pendenti avanti a sé, la Corte costituzionale assicura il rispetto del diritto dell'Unione *sia* attraverso il controllo di costituzionalità *in abstracto* delle leggi statali e regionali, *sia* attraverso il controllo di costituzionalità *in concreto* quando vengono in considerazione norme dell'Unione *non* dotate di effetto diretto.

### 3. La svolta del 2017 e la giurisprudenza successiva

Un momento di svolta, che introduce una deroga ancora più vistosa alla “dottrina Granital”, si verifica nel 2017.

Dieci anni prima, nelle “sentenze gemelle” n. 348 e 349 del 2007 la Corte costituzionale aveva iniziato a valutare la legittimità costituzionale delle leggi italiane utilizzando come parametro la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Ciò sulla base dell'obbligo a carico del legislatore di rispettare gli obblighi internazionali, sancito dal nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost. In tal modo, la Corte costituzionale aveva *de facto* incorporato i diritti convenzionali nel *bloc de constitutionnalité*.

La medesima operazione viene compiuta nel 2017 nei confronti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: con la sentenza n. 269, la Corte annuncia che, da quel momento in poi, avrebbe valutato anche la compatibilità delle leggi interne con i diritti riconosciuti dalla Carta, oltre che con quelli sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione, in forza dello stesso art. 117 e – in questo caso – anche dell'art. 11 Cost. Ciò in quanto ogni questione che coinvolga la Carta coinvolge necessariamente anche i diritti riconosciuti dalla Costituzione, la cui tutela è istituzionalmente affidata, nell'ordinamento italiano, alla Corte costituzionale.

La novità di questa affermazione rispetto alla “dottrina Granital” è chiara: questioni di legittimità costituzionale delle leggi nazionali in ragione del loro contrasto con la Carta saranno considerate *ammissibili*, anche se le norme pertinenti della Carta siano dotate di effetto diretto, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Viene così meno la rigida ripartizione di competenze tra giudici comuni e Corte costituzionale introdotta da *Granital*: la Corte si riconosce competente a giudicare delle antinomie tra legge nazionale e Carta, anche laddove l'antinomia potrebbe essere risolta dal giudice comune mediante lo strumento della disapplicazione.

La giurisprudenza successiva della Corte costituzionale introduce una serie di precisazioni, che le consentono di elaborare gradualmente un *framework* relativo ai rapporti tra Corte costituzionale e diritto UE che in larga parte sostituisce la “dottrina Granital”:

– la Corte chiarisce senza equivoci che ogni giudice comune, nel caso in cui rilevi un contrasto tra legge nazionale e norme della Carta dotate di effetto diretto, conserva la *facoltà di scegliere* tra la disapplicazione della legge nazionale nella singola controversia (previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia), e la proposizione di una questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzionale<sup>8</sup>. È dunque il giudice comune il vero “manovratore di scambi”, al quale incombe il compito di valutare quale strada percorrere in questi casi;

---

<sup>8</sup> Fra le tante, sentenze n. 20 e 63 del 2019.

– la Corte sottolinea, tuttavia, i vantaggi del giudizio di legittimità costituzionale. Se è vero che tale giudizio rallenta la soluzione del singolo caso concreto per dare il tempo alla Corte costituzionale di decidere il caso (tempo, peraltro, che è oggi mediamente contenuto nell’arco di un solo anno), la pronuncia di illegittimità costituzionale ha, nell’ordinamento italiano, effetti *erga omnes*, e dunque permette, per così dire, di “ripulire” l’ordinamento, espellendo la norma contrastante con il diritto dell’Unione<sup>9</sup>;

– l’eliminazione della norma incompatibile con il diritto UE assicura una maggiore certezza del diritto<sup>10</sup>, eliminando dubbi interpretativi nei giudici e nella pubblica amministrazione a beneficio dei cittadini;

– ciò appare particolarmente rilevante nella materia penale, dove il principio di legalità dei reati e delle pene impone la massima chiarezza nella definizione dei comportamenti penalmente rilevanti e delle sanzioni applicabili in caso di violazioni (da ultimo, sentenza n. 7 del 2025).

La più recente giurisprudenza costituzionale, infine, ha ulteriormente allargato le possibilità di intervento della Corte costituzionale, riconoscendo che una legge nazionale possa essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., anche nel caso in cui risulti incompatibile con qualsiasi norma di diritto dell’Unione, *provvista o meno di effetto diretto*, purché la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice abbia un “tono costituzionale”<sup>11</sup>, ossia evochi *assieme* il contrasto con il diritto dell’UE e con uno o più principi costituzionali, come – in particolare – il principio di uguaglianza.

#### **4. La situazione attuale: la Corte costituzionale quale attore del *Verfassungsverbund* europeo**

Il risultato di questa evoluzione, che ha condotto la Corte ad approdi molto lontani dalla “dottrina Granital”, restituisce alla Corte costituzionale un ruolo importante nell’attuazione, nell’ordinamento italiano, del diritto dell’Unione, riconoscendo che la Corte costituzionale è anch’essa *giudice del diritto dell’Unione* (oltre che del diritto della Convenzione), accanto – e non in alternativa – con il giudice comune. Più in particolare, la Corte riconosce ormai senza mezzi termini ciò che aveva negato in *Granital*: e cioè l’utilizzabilità del diritto dell’Unione quale parametro di legittimità costituzionale delle leggi nazionali, ogniquale volta la questione abbia altresì un tono costituzionale.

È ferma convinzione della Corte che questo suo ruolo sia in piena armonia con i principi del diritto dell’Unione, così come interpretato dalla Corte di giustizia. Infatti:

– la giurisprudenza attuale della Corte è certamente compatibile con *Simmenthal*, poiché conferma il potere del giudice di disapplicare la legge nazionale in contrasto con il diritto UE senza *necessariamente* coinvolgere la Corte costituzionale, ma semplicemente gli attribuisce la *facoltà* di farlo per ottenere una pronuncia con efficacia *erga omnes* (assicurando, nel frattempo, l’appropriata tutela cautelare all’interessato) sulla base di valutazioni che resteranno affidate alla valutazione dello stesso giudice comune;

– essa è compatibile anche con *Melki*<sup>12</sup> e *A contro B*<sup>13</sup>, poiché non incide sul potere del giudice comune di investire direttamente la Corte di giustizia di un *rinvio pregiudiziale* in qualsiasi momento esso ritenga opportuno (e dunque anche dopo l’esperimento del giudizio di legittimità costituzionale), ed eventualmente di procedere alla disapplicazione della legge nazionale che sia risultata incompatibile con il diritto dell’UE;

---

<sup>9</sup> *Ex multis*, sentenze n. 15 e n. 181 del 2024.

<sup>10</sup> Sentenze n. 149 del 2022 e n. 181 del 2024

<sup>11</sup> Ancora, sentenza n. 181 del 2024.

<sup>12</sup> Grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, *Melki e Abdeli*, in cause C-188/10 e C-189/10.

<sup>13</sup> Sentenza 11 settembre 2014, *A contro B* e altri, in causa C-112/13

– resta fermo, comunque, il potere-dovere di tutti i giudici nazionali (ivi compresa la Corte costituzionale) di interrogare la Corte di giustizia sulla *validità* della norma di diritto dell’Unione che venga in considerazione nel caso concreto, in particolare ove sorgano dubbi sulla sua compatibilità con i diritti sanciti dalla Carta: cosa che la Corte costituzionale ha fatto in almeno una occasione, in un rinvio pregiudiziale concernente l’estensione del diritto al silenzio<sup>14</sup>.

Non solo. La giurisprudenza della Corte costituzionale consente oggi un *enforcement* del diritto dell’Unione, del quale continua a riconoscere il *primato* sul diritto nazionale, più incisivo ed esteso di quello assicurato dai giudici comuni: non solo perché, come già sottolineato, la pronuncia di illegittimità costituzionale “ripulisce” l’ordinamento da una legge incompatibile con il diritto dell’Unione, in conformità ai principi stabiliti già dalla sentenza *Commissione contro Francia* del 1974<sup>15</sup>; ma anche perché questa opera di “ripulitura” coinvolge anche leggi incompatibili con norme unionali *non dotate di effetto diretto*, che in quanto tali non potrebbero determinare la disapplicazione della legge nazionale contrastante ad opera del giudice comune, come recentemente confermato dalla Corte di giustizia in *Popławski II*<sup>16</sup>. Ad esempio, la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge in materia tributaria incompatibile con una direttiva, che tuttavia non era suscettibile di produrre effetti diretti orizzontali<sup>17</sup>: risolvendo così con effetti *erga omnes* un’antinomia, che il giudice comune *non avrebbe potuto sciogliere* nel singolo caso di specie mediante lo strumento della disapplicazione della legge nazionale contrastante.

Non stupisce, a questo punto, che negli ultimi anni essa sia stata impegnata in un serrato *dialogo con la Corte di giustizia*, attuato attraverso la proposizione di rinvii pregiudiziali, il cui numero si è progressivamente infittito (dopo tre soli rinvii nell’arco temporale dal 2008 al 2017<sup>18</sup>, ne sono stati proposti sette dal 2019 a oggi<sup>19</sup>). In tutti questi casi, la Corte costituzionale non si è limitata a porre i quesiti, ma ha fornito un proprio contributo – in un’ottica di leale e costruttiva collaborazione con la Corte di giustizia – alla possibile soluzione dei quesiti stessi. Ciò attraverso articolate argomentazioni in cui confluiscono riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte EDU e della stessa Corte di giustizia, e in cui viene valorizzato, da un lato, il punto di vista dell’ordinamento nazionale sui bilanciamenti tra interessi che di volta in volta vengono in considerazione.

In tal modo, la Corte costituzionale ha inteso partecipare attivamente, in ottica collaborativa anziché meramente difensiva, alla definizione di standard comuni di tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo, come è accaduto – ad esempio – nei rinvii che hanno avuto a oggetto il diritto al silenzio, tutelato tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Carta, nonché la tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta nelle procedure di mandato d’arresto europeo.

Questo *modus procedendi* appare di speciale significato rispetto a settori – come, appunto, il mandato d’arresto europeo – *totalmente armonizzati* a livello di diritto dell’Unione, rispetto ai quali la Corte costituzionale si riconosce espressamente vincolata ai principi espressi dalla Corte di giustizia in *Fransson e Melloni*<sup>20</sup>, secondo cui in tali settori è precluso agli Stati membri condizionare l’attuazione del diritto dell’Unione al rispetto di *standard puramente nazionali* di tutela dei diritti fondamentali, laddove ciò possa

---

<sup>14</sup> Ordinanza n. 117 del 2019.

<sup>15</sup> Sentenza 4 aprile 1974, *Commissione contro Francia*, in causa C-167/73, paragrafo 41.

<sup>16</sup> Grande sezione, sentenza 24 giugno 2019, *Popławski (II)*, in causa C-573/17.

<sup>17</sup> Sentenza n. 43 del 2025.

<sup>18</sup> Ordinanze n. 103 del 2008, n. 207 del 2013 e n. 24 del 2017.

<sup>19</sup> Ordinanze n. 117 del 2019, n. 182 del 2020, n. 216 e 217 del 2021, n. 29 del 2024, n. 161 del 2024 e n. 21 del 2025.

<sup>20</sup> Sentenze 26 febbraio 2013, *Fransson* in causa C-617/10, paragrafo 29, e 26 febbraio 2013, *Melloni*, in causa C-399/11, paragrafo 60.

compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione<sup>21</sup>. Proprio in una tale situazione, diventa essenziale per la Corte poter far sentire la propria voce – nel quadro della valorizzazione delle tradizioni costituzionali comuni – nella definizione dello standard di tutela dei diritti fondamentali destinato a essere rispettato nell'intero spazio giuridico europeo, e dunque da tutti gli Stati membri, nell'attuazione del diritto dell'Unione, anche per scongiurare in partenza lo scenario di una violazione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell'ordinamento costituzionale italiano idonei ad operare quali controlimiti.

D'altra parte, la stessa Corte costituzionale utilizza sempre più spesso la giurisprudenza europea, di Lussemburgo e di Strasburgo, non solo quale autonomo *standard* di valutazione della legittimità costituzionale delle scelte del legislatore, ma anche per arricchire in via interpretativa la *propria* giurisprudenza sulle corrispondenti garanzie costituzionali, innalzando i relativi standard di tutela<sup>22</sup>.

In questo quadro, si comprende come il rigido approccio dualista della “dottrina Granital” sia stato ormai ampiamente superato. La Corte costituzionale si concepisce, ormai, come attivamente impegnata nell'*enforcement* dei principi del diritto europeo – *unionale e convenzionale* – nell'ordinamento interno, accanto ai giudici comuni e in sinergia con la Corte di giustizia, con cui è ormai impegnata in un costante e costruttivo dialogo, come dimostrato da tutti i casi recenti in cui la Corte di giustizia – a partire da *MAS*<sup>23</sup> sino ai casi in materia di diritto al silenzio<sup>24</sup>, di mandato di arresto europeo<sup>25</sup> e di provvidenze per le lavoratrici madri<sup>26</sup> – si è mostrata pronta ad ascoltare e a considerare le preoccupazioni espresse dalla Corte costituzionale sull'impatto degli obblighi europei sull'ordinamento nazionale, evitando così saggiamente la possibilità di scontri in nome del comune impegno per la tutela dei diritti fondamentali e dei principi dello stato di diritto.

In definitiva, aver portato il diritto dell'Unione all'interno della giurisprudenza costituzionale ha costituito per la Corte costituzionale una scelta strategica, per assicurare la propria concreta possibilità di partecipazione della Corte costituzionale a un *dialogo collettivo*. Un dialogo che permetta di far udire alla Corte di giustizia la *voce* dei singoli ordinamenti, e delle specifiche problematiche legate ai rispettivi peculiari contesti storici, sociali, economici, culturali, e dunque – in definitiva – di quella identità nazionale menzionata nell'art. 4, paragrafo e, TUE, con la quale è necessario che la stessa Corte di giustizia sempre più si confronti, anche al fine di assicurare che le sue decisioni siano accettate senza inutili frizioni nei diversi ordinamenti degli Stati membri.

---

<sup>21</sup> Ordinanze n. 216 del 2021 e n. 217 del 2021.

<sup>22</sup> Ad esempio, sentenze n. 236 del 2016 e n. 32 del 2020.

<sup>23</sup> Grande sezione, sentenza 5 dicembre 2017, *M.A.S. e M.B.* in causa C-42/17 (in risposta all'ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale).

<sup>24</sup> Grande sezione, 2 febbraio 2021, *D.B. contro CONSOB*, in causa C-481/19 (in risposta all'ordinanza n. 117 del 2019 della Corte costituzionale).

<sup>25</sup> Grande sezione, sentenza 18 aprile 2023, *E.D.L.*, in causa C-699/21 (in risposta all'ordinanza n. 216 del 2021) e Grande sezione, sentenza 6 giugno 2023, *O.G.*, in causa C-700/21 (in risposta all'ordinanza n. 217 del 2021).

<sup>26</sup> Grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, *O.D. e altri*, in causa C-350/20.